

Spett.le
DoubleYou Srl

PEC: doubleyou@legalmail.it

OGGETTO: INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI WELFARE PER IL TRIENNIO 2024-2026 TRAMITE PIATTAFORMA PER I DIPENDENTI DI SVILUPPO LAVORO ITALIA S.P.A.

CIG: B14E296612

TRA

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (di seguito anche “la Società” o anche “Stazione Appaltante”) con sede legale in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197 – Roma, iscritta in data 26/09/1997 al Tribunale di Roma al Registro delle Imprese nella sezione Ordinaria, Numero Repertorio Economico Amministrativo RM879100, Codice Fiscale 01530510542; Partita IVA 05367051009; in persona del Direttore Generale Mauro Tringali, nato ad Augusta (SR), il 14/09/1966, Codice Fiscale TNRMRA66P14A494C, domiciliato per la carica a Roma (RM) in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197;

E

DoubleYou Srl, (di seguito per brevità anche “Fornitore” o “Affidatario”) con sede legale in Via E. Caviglia, 11, Milano - Partita Iva e C.F. 08714820969, con capitale sociale € 30.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano – R.E.A. n. 2043978 –, rappresentata da Stefano Casati nato a Milano (MI) il 11/01/1981, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede societaria di cui sopra, in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

- Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., con decisione di contrarre n. 2881 del 08/05/2024 (RDA 1100047478) ha disposto l’affidamento dei servizi di welfare per il triennio 2024-2026 tramite piattaforma per i dipendenti di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., individuando DoubleYou Srl quale Fornitore cui affidare il servizio in oggetto, avendo quest’ultimo presentato un preventivo rispondente al fabbisogno della Stazione Appaltante;
- la Stazione Appaltante ha effettuato, ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le verifiche di legge, relative al possesso da parte di DoubleYou Srl dei requisiti richiesti per la partecipazione all’affidamento diretto e ne ha acquisito il DURC in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 24/10/07 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come da documentazione conservata agli atti;
- le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti di DoubleYou Srl hanno dato tutte esito positivo;
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 c.3 bis D.Lgs 81/2008 e s.m.i., per il presente contratto non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi per la sicurezza;
- il Fornitore ha costituito la garanzia definitiva per un importo pari a € 3.362,00 sotto forma di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da *Revo Insurance SpA* in data 15/05/2024, come previsto dall’articolo 106 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula – in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell’All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) - quanto segue:

SVILUPPO LAVORO ITALIA S.P.A.

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell’Economia e delle Finanze
Capitale sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita IVA 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

Articolo 1 - Valore delle premesse

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

- a) dal *Capitolato Tecnico*, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- c) dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (clausola di *pantouflage*);
- d) dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.;
- e) dal Decreto Legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
- f) dal Patto di integrità tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e gli Operatori Economici consultabile sul sito internet della Stazione Appaltante;
- g) dal Codice Etico della Stazione Appaltante consultabile sul sito internet della stessa;
- h) dalla Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015 n.208;
- i) dalla Legge di Bilancio 2017 - Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art.1 commi da160 a162);
- j) dalla Legge di Bilancio 2018 - Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art.1 comma 28);
- k) dal TUIR - art. 51 e art. 100 D.P.R. n.917 del 1986;
- l) dalla Circ. AE n. 28 del 15 giugno 2016;
- m) dall'accordo sindacale del 12 aprile 2017 sul "finanziamento del welfare aziendale" ed il conseguente accordo sul "programma per l'erogazione dei servizi di welfare aziendale" del 19 dicembre 2017;
- n) dall'accordo sindacale del 06 maggio 2019 che integra l'accordo sindacale del 12 aprile 2017;
- o) dall'integrazione all'accordo sindacale per l'erogazione dei servizi di welfare aziendale del 20 luglio 2021;
- p) dall'estensione e integrazione all'accordo sindacale per l'erogazione dei servizi di welfare aziendale del 27 marzo 2024.

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto. Modalità di esecuzione del servizio

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. affida a DoubleYou Srl l'esecuzione delle prestazioni relative all'erogazione dei servizi di Welfare tramite Piattaforma, come espressamente indicato nel *Capitolato Tecnico*, in tutta la documentazione allegata e nel *Preventivo* presentato, costituenti parte integrante del presente accordo che qui si intendono richiamati, anche se non materialmente allegati.

Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite con le modalità e i tempi definiti nel *Capitolato Tecnico* e nel presente atto.

Il Fornitore si impegna a eseguire in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione il servizio oggetto dell'affidamento così come prevista nei documenti di cui sopra.

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di impossibilità temporanea all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Società si riserva di sospendere le stesse per il tempo strettamente necessario, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Al caso specifico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 3 - Disposizioni antimafia

Il Fornitore prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia (D.Lgs. 150/2011 e s.m.i.).

In particolare, il Fornitore garantisce che - per quanto a sua conoscenza - nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, provvisori o definitivi, emessi a carico del Fornitore stesso ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

Articolo 4 - Durata ed accettazione del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data di accettazione da parte del fornitore e fino al 31 dicembre 2026.

Il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi come "solari", ove non diversamente stabilito.

La Stazione Appaltante si riserva, alla scadenza di ogni annualità di esercitare il diritto di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., previo invio di formale comunicazione (PEC) all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a 60 gg.

Il Fornitore dovrà sottoscrivere digitalmente il presente contratto e inviare il tutto all'indirizzo PEC: protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it

Articolo 5 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di fatturazione

Per l'attività svolta sarà riconosciuto al Fornitore un compenso complessivo ed onnicomprensivo di € 67.224,80 (sessantasettemiladuecentoventiquattro/80), al netto di IVA e al lordo di ogni eventuale onere.

Tale importo si intende comprensivo di tutti i servizi indicati nel *Capitolato Tecnico* e nel documento "Quotazione" alle lettere A), B) e C); pertanto, il Fornitore non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Si precisa che per i "servizi opzionali a consumo" previsti alle lettere B) e C) del documento "Quotazione", sarà riconosciuto il pagamento soltanto di quelli effettivamente resi, applicando il prezzo da listino fornito dall'Affidatario; nello specifico, per gli "interventi di personalizzazione", il pagamento verrà effettuato solo per le giornate effettivamente svolte nel triennio ed entro il limite numerico e di spesa fissato all'art. 2 del Capitolato tecnico.

Resta inteso che termini e modalità di pagamento sono regolamentati esclusivamente dal presente incarico che supera ed innova qualsiasi pattuizione eventualmente già intervenuta al riguardo.

La Stazione Appaltante riconoscerà al Fornitore il corrispettivo dovuto in relazione ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni indicate nel *Capitolato Tecnico* e nel presente *Contratto*.

Il riconoscimento delle prestazioni erogate e il conseguente pagamento del servizio reso avverrà previa verifica da parte di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. del buon esito dei servizi effettivamente erogati.

Come dettagliato all'art. 7 del *Capitolato Tecnico*, il Fornitore è tenuto alla consuntivazione delle attività alla Società in un report mensile con informazioni statistiche e dati di dettaglio sulla fruizione in termini di:

- Volume economico di beni/servizi fruiti/residui;
- Analisi della fruizione di beni/servizi per caratteristiche anagrafiche dei fruitori;
- Riepilogo andamento degli indicatori dei livelli di servizio riportati nel Capitolato Tecnico;
- Note e considerazioni su eventuali criticità riscontrate e soluzioni adottate;
- Reportistica di cui al punto 2.3 del Capitolato Tecnico "Caratteristiche della piattaforma".

Detto report dovrà essere trasmesso entro il quinto giorno del mese successivo a quello del mese di riferimento, a mezzo del portale del Fornitore.

Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. dovrà comunicare a mezzo del portale dell'Operatore Economico, la formale approvazione delle attività o richiedere i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie.

Il termine previsto per l'approvazione decorre dall'ottenimento dei chiarimenti richiesti.

Solo dopo l'approvazione del report si potrà procedere all'emissione della fattura, che dovrà indicare il report e il periodo di riferimento.

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante, non prevede alcun meccanismo di anticipo di spesa a favore dell'Operatore Economico in quanto la stessa opera sotto il controllo pubblico.

Il pagamento di quanto spettante al Fornitore sarà effettuato a 30 gg data accettazione fattura in formato elettronico nel sistema di interscambio della PA, con il seguente codice univoco UFXKW7 e nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA, ai sensi del Decreto Ministeriale. n. 55/2013, mediante bonifico su c/c indicato dallo stesso.

Le parti stabiliscono che l'interesse legale di mora è pari al 4%.

Per esigenze amministrative, le fatture dovranno essere emesse alla fine del mese di competenza.

Il Fornitore si impegna ad emettere fattura completa del riferimento CIG relativo all'affidamento in oggetto.

Articolo 6 - Clausola revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verrà utilizzata una combinazione tra gli indici dei prezzi al consumo e delle retribuzioni contrattuali orarie.

Articolo 7 - Responsabilità ed obblighi

Il Fornitore sarà responsabile verso Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto.

Il Fornitore sarà, altresì, responsabile dell'operato del proprio personale impiegato nell'esecuzione del contratto e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del contratto.

Il Fornitore sarà obbligato ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nei confronti dei dipendenti occupati, per tutta la durata dell'affidamento, il CCNL Terziario e, in difetto, le condizioni contrattuali, economiche e normative derivanti dalle vigenti tabelle ministeriali, applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare il suindicato contratto collettivo o, in difetto, le condizioni contrattuali, economiche e normative derivanti dalle vigenti tabelle ministeriali applicabili, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; le medesime

previsioni vincolano l’Affidatario per tutto il periodo di validità del contratto di fornitura del servizio, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

Il Fornitore sarà obbligato ad osservare tutte le Leggi e le disposizioni vigenti in materia, incluse quelle relative alla sicurezza dei Lavoratori e alla prevenzione degli infortuni.

Il Fornitore sarà obbligato a rispettare, per il proprio personale, tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, fornendo a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. la relativa certificazione richiesta.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è Fiorina Ludovisi, Responsabile dell’Area di Supporto *Capitale Umano*.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è Graziella Lobello, Area di Supporto *Approvvigionamenti, Logistica e Servizi interni*.

Articolo 8 - Livelli di servizio e verifica di conformità

1. I livelli di servizio sono quelli previsti nel *Capitolato Tecnico*.
2. Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 116 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
3. In caso di prestazioni continuative, in corso di contratto, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. effettuerà la verifica di conformità delle suddette prestazioni volta a certificare che le stesse siano state eseguite secondo le modalità indicate nel *Capitolato Tecnico*.
4. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità indicate nel *Capitolato Tecnico* e nel presente contratto, secondo la documentazione tecnica e d’uso fornita dal Fornitore.
5. La verifica di conformità verrà eseguita direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con il Fornitore.
6. La data del verbale che attesta il positivo esito della verifica di conformità verrà considerata, “Data di accettazione dei servizi”.
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni, fatto salvo il diverso termine che sarà concesso dalla Società in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui all’art. “Penali”.
8. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Società, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. si riserva di effettuare, in relazione alla natura dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.

Articolo 9 – Penali

Per ogni giorno naturale e consecutivo di mancata e/o irregolare esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale, detta penale sarà applicata anche in caso di parziale mancata e/o irregolare esecuzione del servizio.

Nei casi previsti al punto precedente, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. ha il diritto di porre a carico dell'Impresa le eventuali spese sostenute presso terzi per far fronte alla mancata o insufficiente erogazione del servizio.

Le penali sono applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla contestazione. In assenza di deduzioni dal Fornitore nei termini, ovvero nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le penali.

Le penali di cui al presente articolo sono applicate mediante detrazioni dall'importo dovuto, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l'evento. La Stazione Appaltante avrà, in ogni caso, la facoltà di rivalersi sulla garanzia definitiva fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo del Fornitore di provvedere alla reintegrazione della suddetta garanzia definitiva.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo contrattuale la Stazione Appaltante potrà risolvere il *Contratto*.

Nessuna penale sarà dovuta, nel caso in cui gli inadempimenti siano stati determinati da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. Il Fornitore, qualora si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà della Stazione Appaltante di non prendere in considerazione tali circostanze quale elemento giustificativo dell'inadempimento.

Articolo 10 - Risoluzione

Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché l'articolo 1456 c.c., il presente contratto per:

- violazione delle obbligazioni di cui agli articoli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto;
- sopravvenienza a carico del Fornitore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (clausola di *pantouflage*);
- inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, ivi compresi quelli inerenti agli obblighi previdenziali contributivi e assicurativi;
- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto del presente accordo;

La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (PEC), da inviare al Fornitore. In caso di risoluzione il Fornitore avrà

diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Articolo 11 - Obbligo di riservatezza

Il Fornitore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà atto nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Inoltre, il Fornitore s'impegna a adottare ogni accorgimento e misura per prevenire accessi non consentiti ai dati personali eventualmente memorizzati.

La presente clausola riveste per Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 12 - Autorizzazioni

Il Fornitore dichiara, a pena di risoluzione di diritto del presente *Contratto* e del risarcimento dei danni, di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso registri/albi, titoli di studio, certificazioni richieste e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.

Il Fornitore darà immediata comunicazione alla Società qualora subisca da parte della P.A. o dell'Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, del servizio. In tal caso, la Società avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto*, in tutto o in parte in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto

È fatto esplicito divieto al Fornitore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione, salvo i maggiori danni accertati.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della contrattualizzazione e dell'esecuzione del servizio, si precisa che:

1. Il titolare del trattamento è Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60. Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. scrivendo a rpd@sviluppolavoroitalia.it per richiedere l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (aggiornamento, modifica, minimizzazione. Eventuale richiesta di cancellazione potrà essere soddisfatta solo una volta esperite tutte le fasi dell'affidamento e di rendicontazione).
2. Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali.
3. Il trattamento dei dati avviene ai fini della gestione della contrattualizzazione e della rendicontazione.
4. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della stipula del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Eventuale diniego manifestato anche successivamente al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità a procedere con la contrattualizzazione.
5. I dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso. I dati saranno comunicati anche ai soggetti che svolgono attività di verifica amministrativa contabile sulle spese sostenute da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione Europea, Corte dei Conti Europea).

6. I dati del soggetto affidatario, acquisiti ai fini dell'affidamento del servizio, saranno conservati da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per almeno 10 anni. Concluse tutte le attività di verifica amministrativo – contabile e decorsi i tempi di legge per la conservazione della documentazione amministrativa, i dati saranno distrutti.
7. I dati del soggetto affidatario saranno pubblicati sul sito di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per 5 anni dalla stipula del contratto. I dati dei partecipanti potranno essere oggetto di comunicazione nel caso di richieste degli interessati motivate e ritenute legittime dalla Società.

I trattamenti dati relativi alla gestione dei rapporti con Sviluppo Lavoro Italia saranno gestiti dal fornitore in qualità Responsabile ai sensi dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679, attuando tutte le misure di sicurezza previste dal Regolamento, riferendo al Titolare ogni eventuale anomalia e prestando al Titolare la massima collaborazione per tutti gli adempimenti necessari all'esercizio dei diritti. Rientrano nei trattamenti gestiti in qualità di Responsabile, quelli necessari alla gestione del contratto e alla rendicontazione dell'utilizzo del credito welfare, che vengono effettuati da DoubleYou Srl secondo quanto concordato e condiviso col Titolare, sulla base degli elenchi forniti da Sviluppo Lavoro Italia e dei crediti da essa erogati, con i servizi concordati contrattualmente. Il rapporto si esplica all'interno del welfare manager, lo strumento di back end del piano welfare attiene la normativa sul welfare e la rendicontazione dell'utilizzo del credito welfare. Il rapporto si esplica all'interno del welfare manager, lo strumento di back end del piano welfare.

I trattamenti dei dati derivanti dalla registrazione degli utenti alla piattaforma informatica per la gestione del welfare sono invece gestiti da DoubleYou Srl in qualità di Titolare autonomo. Pertanto, DoubleYou Srl renderà ai lavoratori di Sviluppo Lavoro Italia la propria informativa sul trattamento dei dati.

Il Fornitore è consapevole che l'esecuzione del contratto comporta la conoscenza di dati e informazioni particolari riservate dell'utenza che fruisce dei servizi della medesima. Conseguentemente, il fornitore del servizio dovrà fornire idonea informativa privacy agli utenti e dovrà effettuare le proprie considerazioni in merito alle valutazioni di impatto sui trattamenti operati, impegnandosi a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, il Fornitore dovrà impegnarsi ad adottare ogni accorgimento e misura per prevenire accessi non consentiti ai dati personali eventualmente memorizzati.

Il Fornitore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Al termine della durata del contratto, il Responsabile delle attività contrattuali del Fornitore manterrà attivo l'accesso e/o trasferirà a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. le banche dati acquisite ovvero costruite per la gestione delle attività, documentando per iscritto la distruzione di tutte le copie realizzate nei propri sistemi.

Inoltre, al termine del contratto, i dati personali conferiti dagli utenti al fornitore e i documenti allegati alle richieste, non saranno oggetto di trasferimento a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., a meno che ciò non venga espressamente richiesto dagli interessati.

Articolo 15 - Foro Competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e DoubleYou Srl in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno sottoposte ad un previo tentativo di composizione amichevole. Qualora non risulti possibile definire la controversia mediante accordo bonario, la stessa sarà deferita all'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, competente in via esclusiva.

Articolo 16 - Codice Etico, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Patto di Integrità.

Con la firma del presente contratto il Fornitore si impegna a prendere visione del *Codice Etico* adottato da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., reperibile al seguente link [Codice Etico](#), e adeguare i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi previsti dal Codice medesimo.

Con la firma del presente contratto il Fornitore si impegna a prendere visione del *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*, presente al seguente link: [piano triennale](#), e ad attenersi alle disposizioni aziendali in materia di anticorruzione descritte dal Piano medesimo.

Con la firma del presente contratto il Fornitore accetta le condizioni espresse dal *Patto di Integrità* tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e gli operatori economici, presente al seguente link: [Patto di integrità](#)

Articolo 17 - Spese relative al contratto

Sono a carico del Fornitore tutte le spese relative alla stipula, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all'imposta di bollo calcolata secondo l'allegato I.4 di cui all'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e versata secondo le modalità telematiche individuate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023.

Le parti si impegnano alla registrazione del contratto "in caso d'uso".

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.

DOUBLEYOU SRL

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto.

IL FORNITORE